

OGGETTO: **DIPENDENTI PROSSIMI ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA  
VARATO IL DECRETO CHE PREVEDE IL “CONTRATTO DI LAVORO A  
TEMPO PARZIALE AGEVOLATO”**

Al fine di agevolare e rendere più graduale l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia, l’art. 1, comma 284 della legge n. 208/2015 prevede – rimandando a un apposito decreto interministeriale la definizione delle relative modalità – che il lavoratore interessato, in forza con contratto a tempo pieno e indeterminato, e il datore di lavoro possono pattuire una riduzione dell’orario di lavoro stipulando un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” fino alla maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18/05/16, pertanto, è stato pubblicato l’accluso decreto 7 aprile 2016 che disciplina, appunto, le modalità della suddetta trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

### **Destinatari**

La riduzione dell’orario di lavoro – nella misura di seguito indicata – è possibile, **previo accordo con il datore di lavoro**, per i lavoratori dipendenti del settore privato:

- iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- in forza, come sopra indicato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- che entro il 31 dicembre 2018 matureranno il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (\*);
- che abbiano già maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico (20 anni di contributi).

### **Beneficio per il lavoratore**

In presenza di tutti i suddetti requisiti le parti possono stipulare un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, che preveda la riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60 per cento, in forza del quale **il datore di lavoro corrisponderà al dipendente “una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata”**, ossia calcolata sulla retribuzione “persa” dal lavoratore in conseguenza della minore prestazione.

**Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

### **Durata del contratto a tempo parziale agevolato**

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato – nel quale va indicata la misura della riduzione dell’orario – ha durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al suddetto beneficio e la data di maturazione, da parte del dipendente, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

**Durante tale periodo viene riconosciuta la contribuzione figurativa** – nel limite di 60 milioni di euro per il 2016, di 120 milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 – commisurata alla retribuzione persa.

(\*)

| Anno | Requisito anagrafico lavoratori subordinati |                  |
|------|---|------------------|
|      | Uomini                                      | Donne            |
| 2016 | 66 anni e 7 mesi                            | 65 anni e 7 mesi |
| 2017 | 66 anni e 7 mesi                            | 65 anni e 7 mesi |
| 2018 | 66 anni e 7 mesi                            | 66 anni e 7 mesi |

**Procedura**

- 1) L'INPS, su istanza del dipendente, certifica il possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e la maturazione, entro il 31/12/18, del requisito anagrafico per il conseguimento dello stesso.
- 2) Il datore di lavoro e il dipendente sottoscrivono il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato, precisando l'entità della riduzione d'orario.
- 3) Il datore di lavoro trasmette alla competente Direzione territoriale del lavoro (Dtl) il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la stessa, previa verifica del suo contenuto, rilasci, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del contratto, l'autorizzazione al beneficio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.
- 4) Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione dalla Dtl o trascorsi inutilmente i suddetti cinque giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all'INPS contenente il dato identificativo della certificazione di cui al punto 1) che precede, le informazioni relative al contratto a tempo parziale e quelle necessarie a stimare l'onere del beneficio.
- 5) Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta istanza, l'INPS comunica al datore di lavoro l'accoglimento o il rigetto della stessa. **Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento dell'istanza.**

**L'accoglimento delle istanze da parte dell'INPS presuppone**, oltre alla sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore, **la disponibilità, per ciascuna delle annualità su cui si estende la durata del contratto agevolato, delle risorse finanziarie necessarie al riconoscimento della contribuzione figurativa.** Pertanto, **qualora** dal monitoraggio delle domande di accesso al beneficio e dei relativi oneri, valutati anche in via prospettica, **risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse finanziarie disponibili, l'INPS respingerà le istanze riferite a quello specifico anno.**

Una volta cessato il rapporto a tempo parziale agevolato, il datore di lavoro deve comunicarlo all'INPS e alla Dtl.

Di seguito riportiamo uno stralcio della circolare n. 90 del 26 maggio 2016, con la quale l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi alla presentazione dell'istanza finalizzata alla concessione del beneficio.

**«4. Procedimento di ammissione al beneficio**

Ai fini dell'ammissione al beneficio, si illustra, di seguito, il relativo procedimento che si articola, sulla base delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale, in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro all'Istituto.

Nell'ambito delle suddette fasi rispettivamente il lavoratore ed il datore di lavoro saranno tenuti a svolgere gli adempimenti di seguito descritti.

**4.1. Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti**

Innanzitutto, va evidenziato che l'adempimento prodromico alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l'acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l'avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

A tal fine, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituto la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito

anagrafico di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.

La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) attraverso l'utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l'assistenza degli enti di patronato.

Di seguito si descrive il percorso:

- Cliccare su opzione *Accedi ai servizi*
- Cliccare su opzione *Elenco di tutti i servizi*
- Cliccare su opzione *Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione*
- Accedere attraverso l'utilizzo del PIN dispositivo
- Cliccare su opzione *Cerca/Compila Domanda*
- Nella successiva schermata *Domanda di Pensione*, cliccare su *Nuova domanda*
- Compilare i dati anagrafici e confermare l'indirizzo di posta elettronica
- Cliccare su *Dichiarazione*. La procedura restituirà il pannello sul quale selezionare il tipo di domanda (*Gruppo, Prodotto, Tipo, Tipologia*) e la gestione previdenziale di appartenenza

Selezionare il tipo di domanda

|           |  |            |      |
|-----------|--|------------|------|
| Gruppo    | Certificazione                             |            |      |
| Prodotto  | Diritto a pensione                         |            |      |
| Tipo      | Part-time agevolato legge 208/2015         |            |      |
| Tipologia | Part-time agevolato lavorazione automatica |            |      |
| Gestione  | Lavoratori dipendenti                      | Fondo FPLD | C.I. |

Si fa presente che la procedura per il rilascio della predetta certificazione è operativa.

Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell'orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la predetta data (di accesso al beneficio) e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Detto contratto sarà, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il suddetto termine, la DTL non si esprima, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata e il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all'Istituto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.

#### **4.2. Presentazione e definizione della domanda**

Ai fini dell'ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) (cfr. fac-simile allegato n. 2, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche

in funzione dell'evoluzione delle esigenze operative). Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line"/"per tipologia di utente"/"aziende, consulenti e professionisti"/"servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin)/"dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Si raccomanda ai datori di lavoro di prestare la massima attenzione nella compilazione dei campi del modulo di domanda, essendo gli elementi informativi ivi riportati (informazioni relative al contratto di lavoro, importo della retribuzione relativa alla prestazione lavorativa non effettuata etc.) finalizzati ad operare la stima dell'onere del beneficio.

Per la corretta compilazione di ogni singolo campo con indicazione per ciascuno dei criteri di compilazione si riporta di seguito il dettaglio dei medesimi:

- "percentuale della riduzione oraria" (PercPartTime). Il dato, sulla base delle norme che dettano la disciplina del beneficio, deve necessariamente essere compreso tra il 40 ed il 60%;
- "tipologia del part-time" (Qualifica2). Deve essere indicata la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia orizzontale, verticale o misto;
- "importo della retribuzione teorica mensile da contratto full-time non comprensivo dei ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)" (RetribTeoricaMensile). Tale somma non deve comprendere i ratei mensili relativi alle gratificazioni annuali e periodiche;
- "numero delle mensilità previste dal contratto full-time" (NumMensilità). Il valore numerico da attribuire deve intendersi comprensivo delle mensilità ordinarie e delle gratificazioni annuali e periodiche previste dalle specifiche previsioni del contratto di lavoro;
- "importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)". Il dato relativo deve essere valorizzato con riferimento alle singole annualità di fruizione del beneficio e, qualora il beneficio interessi frazione di anno, l'importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua" dovrà essere rapportato ai soli mesi oggetto del beneficio. Ai fini del calcolo della stima del predetto contributo, in caso di part-time orizzontale, si prenderà a riferimento la retribuzione lorda corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, comprensiva dei ratei di gratificazioni annuali e periodiche, riferita al periodo (anno o frazione di anno oggetto del beneficio). Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l'aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori è, allo stato, fissata nella misura del 33,00%. Naturalmente, qualora le norme relative all'assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in merito alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell'attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge. Si ribadisce che, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l'aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015) con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge, si farà riferimento all'aliquota ordinaria (33%) e non a quella speciale. Inoltre, ai fini della determinazione dell'importo stimato si dovrà assumere a riferimento il periodo decorrente dal primo giorno di paga del mese successivo al momento di presentazione dell'istanza;

- “Identificativo della certificazione al diritto del trattamento pensionistico di vecchiaia” (NumDomus). Deve essere indicato il numero identificativo della certificazione acquisita dal lavoratore, dalla quale risulti il possesso dei requisiti minimi contributivi all’atto della certificazione e dei requisiti anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31/12/2018;
- “Data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia” (DataReqAnagrafico). Si ricorda che la data, che va desunta dal citato certificato, deve essere non successiva al 31/12/2018.

A titolo esemplificativo, si riporta, di seguito, un’ipotesi tipo di corretta determinazione dei valori da inserire nel campo “*importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche*” del modulo di domanda.

L’ipotesi formulata riferita a part-time orizzontale assume a riferimento una domanda presentata il 16 giugno 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018 con “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 40%, aliquota IVS applicata 33%.

Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari ad euro 1.386 ( $1.000 \cdot 14/12 \cdot 6 \text{mesi} \cdot 60/100 \cdot 33/100$ ), per il 2017 sarà pari ad euro 2.772 ( $1.000 \cdot 14/12 \cdot 12 \text{mesi} \cdot 60/100 \cdot 33/100$ ), per il 2018 sarà pari ad euro 2.079 ( $1.000 \cdot 14/12 \cdot 9 \text{mesi} \cdot 60/100 \cdot 33/100$ ).

Diversamente in caso di part-time verticale sarà necessario determinare l’importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time” con preciso riferimento al tempo non lavorato che ricade in ciascun anno. Si ipotizza una domanda presentata il 16 settembre 2016 con perfezionamento del requisito anagrafico a settembre 2018 e decorrenza della pensione il 1° ottobre 2018, “RetribTeoricaMensile” pari ad euro 1.000, “NumMensilita” pari a 14, “PercPartTime” pari al 50% con previsione di tre mesi lavorati (a decorrere dall’1/10/2016) alternati a tre non lavorati, aliquota IVS applicata 33%.

Nella richiesta l’importo del contributo stimato per il 2016 sarà pari a zero perché tutti i mesi da ottobre a dicembre sono lavorati e non esisterà accredito figurativo ( $1.000 \cdot 14/12 \cdot 0$ ), per il 2017 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno e da ottobre a dicembre ( $1.000 \cdot 14/12 \cdot 6 \text{mesi} \cdot 33/100$ ) e l’accredito figurativo interesserà i restanti mesi, per il 2018 sarà pari ad euro 2.310 perché sono lavorati da aprile a giugno ( $1.000 \cdot 14/12 \cdot 6 \text{mesi} \cdot 33/100$ ) e l’accredito figurativo riguarderà gennaio-marzo e da luglio a settembre.

L’Istituto effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo – esistenza del rapporto di lavoro nell’ambito della banca dati dell’Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi di cui al precedente par. 1 - e la disponibilità delle risorse stanziare. Sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima. Laddove i requisiti per il diritto all’accesso al part-time agevolato siano conseguiti nel corso di uno dei due periodi di paga precedenti l’invio dell’istanza, tenuto conto dei termini di presentazione delle dichiarazioni contributive UniEmens previsti dalla legge nonché dei tempi tecnici di acquisizione ed elaborazione dei flussi, verrà posta in essere in un primo momento esclusivamente la verifica automatizzata in ordine alla sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della

contribuzione figurativa e, ove ricorra detto presupposto, sarà accolta l'istanza, mentre i controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge inerenti al rapporto di lavoro saranno realizzati in un secondo momento dalle strutture territoriali dell'Istituto, le quali, laddove rilevassero accessi alla misura di part-time agevolato non in linea con il quadro normativo, provvederanno ad adottare la revoca dell'accesso alla misura in discorso ed ogni conseguente iniziativa.

Si rammenta, in proposito, che il presupposto per l'ammissione al beneficio di cui al comma 284, art.1, L. n. 208/2015 è la disponibilità delle risorse per tutto il periodo pluriennale in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato. Pertanto, qualora all'atto del processamento dell'istanza telematica risulti anche in via prospettica superato il limite dell'importo stanziato, anche per un solo anno, l'Istituto respingerà la domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie riferite a quella specifica annualità.

L'esito positivo o negativo che è stato attribuito all'istanza è visualizzabile all'interno dell'applicativo "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*".

Con l'ammissione al beneficio viene contestualmente accantonato l'importo stimato di contribuzione figurativa a favore del lavoratore prossimo alla pensione e per l'intera durata del rapporto di "part-time agevolato"; ciò andrà a ridurre l'ammontare complessivo delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal periodo di paga successivo all'accoglimento della domanda di accesso al beneficio. A tal fine, l'azienda trasmetterà la denuncia retributiva/contributiva nell'ambito del tracciato UniEmens all'uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6, 6.1 e 6.2, ovvero, in caso di datore di lavoro agricolo, mediante il modello DMAG, all'uopo opportunamente adeguato, secondo le istruzioni dettate al successivo par. 6.3.

I datori di lavoro potranno presentare l'istanza di autorizzazione al part-time agevolato, avvalendosi della procedura telematica sopra descritta, a partire dal 2 giugno 2016.

## **5. Cessazione e revoca del beneficio**

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo come sopra indicati.

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al "part-time agevolato" a causa di modifica dei termini dell'accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all'Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", inoltrare l'istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (cfr. fac-simile allegato n. 3, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell'evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell'istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentuale di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma descritti al precedente par. 4.

Si ricorda che – sulla base dei principi generali secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione - il beneficio della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, né ai fini del diritto, né ai fini della misura della prestazione, allorché, i periodi coperti figurativamente risultino sovrapposti con contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa diversa dal part-time agevolato in discussione con iscrizione ad una qualsiasi delle gestioni assicurative. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l'attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.

Qualora il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprenda, per lo stesso periodo, un'altra attività lavorativa che comporta l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà - prima dell'inizio della nuova attività - all'Istituto la revoca del beneficio attraverso l'apposita procedura telematica e opererà la cessazione dell'erogazione in busta paga del cd. bonus (somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro). Pertanto, gli effetti della revoca del beneficio decorreranno dal momento in cui sono venuti a mancare i requisiti previsti dal comma 284, art. 1, L. n. 208/2015. Da pari data, il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi. Ne consegue che il datore di lavoro sarà tenuto a rettificare i dati relativi alle denunce retributive e contributive eventualmente già trasmessi.

## **6. Istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive**

### ***6.1. Datori di lavoro tenuti all'invio dei flussi UniEmens sezione <PosContributiva>***

Le aziende, saranno tenute a presentare le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016 attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.

Conformemente alle disposizioni in uso per tutti i lavoratori in part-time, l'attivazione ed il perdurare del part-time di cui al presente beneficio dovranno essere mensilmente attestati mediante la valorizzazione dell'elemento **<Qualifica2>** in cui sarà indicata la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e degli elementi **<PercPartTime>**, **<PercPartTimeMese>** riferiti il primo alla percentuale di part-time prevista dal contratto di lavoro, il secondo alla percentuale di part-time del mese da determinare in base alla effettiva articolazione dell'orario di lavoro.

Sarà obbligatoria l'apposizione del codice **"PTA"** nell'elemento **<CodiceEvento>**. Il codice di nuova istituzione identificherà l'assenza di prestazione analogamente a quanto avviene per gli eventi a tutela figurativa. Resta da precisare che l'assimilazione operata è meramente procedurale, restando le due fattispecie invece distinte in ordine alla natura propria: gli eventi che godono di tutela figurativa attengono a condizioni personali che riducono la capacità lavorativa ovvero a condizioni personali giudicate meritevoli di tutela. Diversamente nel part-time agevolato opera un beneficio attivabile a domanda a favore di soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Posto che entrambe le realtà producono il comune effetto della copertura figurativa, nel flusso UniEmens il part-time agevolato viene gestito come se fosse evento.

La retribuzione "persa" corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese riferita all'evento **"PTA"** sarà dichiarata nell'elemento **<DiffAccredito>**. Dovranno essere incluse le quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore se nello stesso mese avesse lavorato normalmente secondo le modalità in uso per la determinazione del dato in caso di CGO e CGS.

L'inclusione delle voci ultramensili nella determinazione della retribuzione "persa" trae origine dalla natura di beneficio della fattispecie considerata. Per gli eventi l'art. 40 della L. 4 novembre 2010 n. 183 lega l'accredito all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento, mentre il beneficio ("part-time agevolato") di cui all'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce la contribuzione figurativa commisurandola alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Nel primo caso "normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese", nel secondo "retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata". Facendo il beneficio riferimento ad un arco temporale virtualmente pluriennale (e non ad un'assenza limitata) necessariamente esso deve riferirsi anche alle quote di gratificazione annuali e periodiche spettanti al lavoratore qualora nello stesso periodo avesse lavorato in regime di full-time.

Si precisa che nella compilazione del flusso UniEms relativo al periodo di competenza del mese di maturazione del requisito anagrafico, il datore di lavoro dovrà determinare il valore di <DiffAccredito> sulla base della retribuzione "persa" effettiva del mese tenendo conto della reale prestazione non effettuata.

In particolare, qualora la maturazione del predetto requisito avvenga il 18 del mese il valore della <DiffAccredito> dovrà essere parametrato ai primi 18 giorni e non all'intero mese.

Nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro successivamente al giorno di maturazione del requisito anagrafico - anche in caso di decorrenza di pensione dal primo del mese successivo - la determinazione del valore della retribuzione "persa" corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata non dovrà tenere conto delle giornate lavorative che si collocano nel periodo compreso tra la data di maturazione del requisito e la fine del mese.

In merito alla valorizzazione delle settimane:

- in caso di **part-time orizzontale** tutte le settimane saranno **valorizzate con 2**, (perché tutte caratterizzate da imponibile e retribuzione "persa");
- in caso di **part-time verticale** dovranno essere **valorizzate con 1** le settimane integralmente non lavorate in ragione del part-time perché l'accredito figurativo deve operare nel solo periodo non lavorato. Qualora la settimana sia parzialmente lavorata in ragione del part-time verticale (ci si riferisce all'evenienza in cui il contratto abbia previsto l'effettuazione della prestazione solo in alcuni giorni della settimana) la corretta valorizzazione sarà 2.

I medesimi principi di valorizzazione dovranno essere applicati ai lavoratori con accredito di anzianità contributiva in giorni ovvero a decorrere dall'estensione generalizzata del calendario giornaliero.

Nel nuovo elemento <**bonus 284**> in <DatiParticolari> sarà necessario riportare le seguenti notizie utili a riconciliare la fruizione mensile con la domanda di accesso al beneficio:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <ImportoBonus>     | Importo retributivo <u>escluso dall'imponibile</u> ; il valore è pari alla contribuzione IVS a carico del datore di lavoro riferita alla prestazione lavorativa non effettuata nel mese |
| <IdCertificazione> | Identificativo della certificazione del diritto a pensione per l'accesso al beneficio   |

Qualora nel tempo lavorato si verifichi un'assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa, la relativa assenza dovrà essere dichiarata secondo le consuete modalità e nel mese detto evento coesisterà con l'evento "PTA" secondo le regole in uso al verificarsi di una pluralità di eventi.



Giova precisare che la presenza nel mese di un'assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa non determina la diminuzione della quota di "retribuzione persa" riferita all'evento "PTA". Pertanto, anche nell'evenienza che il mese sia interamente non retribuito in ragione di assenza corrispondente ad altro evento con tutela figurativa (es. MAL), l'evento "PTA" con relativa <DiffAccredito> dovrà essere ugualmente dichiarato senza subire decurtazioni generate dal diverso evento che ha comportato l'assenza totale di prestazione lavorativa.

Il beneficio viene mantenuto in caso di operazioni societarie che determinano il trasferimento del lavoratore (codice cessazione 2 e codice cessazione 2T). Per consentire alle procedure gestionali di riconoscere il datore di lavoro subentrante è essenziale che il transito avvenga utilizzando correttamente i codici di cessazione richiamati.

**6.2. Datori di lavoro tenuti all'invio dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA>**

*Omissis*

**6.3. Datori di lavoro agricoli tenuti all'invio della dichiarazione contributiva Dmag**

*Omissis*

**7. Istruzioni contabili**

Le istruzioni contabili per la rilevazione dell'onere relativo all'accredimento sulle posizioni assicurative dei lavoratori, che trasformano il rapporto di lavoro in part-time, usufruendo del beneficio di cui all'art. 1, comma 284 della legge n. 208/2015, della contribuzione figurativa saranno fornite direttamente alle procedure informatiche che determineranno la contribuzione figurativa effettiva da accreditare e ne cureranno la contabilizzazione.»

\*\*\*



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia, come modificato dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto l'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Visto l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la determinazione delle quote retributive pensionistiche per i lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 41;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario provvedere a stabilire le modalità di attuazione di quanto ivi disposto

DECRETA

Art. 1

**Oggetto e finalità**

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 2-quater,





*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

**Art. 2**

**Soggetti destinatari e beneficio**

1. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del





*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

**Art. 3**

**Procedura di ammissione al beneficio**

1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell'INPS, dell'istanza di cui al comma 4.

3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle





*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

previsioni contrattuali rilasci, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all'INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto di cui al comma 1 nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'INPS ne comunica l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'articolo 2, comma 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l'INPS respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo stimato della contribuzione figurativa di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro comunica all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.





*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

8. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali

